

gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in proposito.-

Autorizza il Direttore Generale dell'Istituto:

a) a firmare, in segno di accettazione delle condizioni in essa contenute, la polizza contrattuale (Mod.50 di cassa);

b) a valersi del credito che sarà messo a disposizione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, mediante gli speciali assegni in uso presso la Banca, assumendo a sè, nella sua qualità, ogni cura e responsabilità per il distacco della bolletta o bollette dei mandati, comunque prescritti sia per legge, sia per interni regolamenti, esonerando fin da ora la Banca da ogni responsabilità in ordine a siffatti adempimenti;

c) a far sì che, fermo il termine legale di quattro mesi, la Banca in modo espresso o tacito possa accordare una o più proroghe per la estinzione del debito;

d) a ritirare dalla Banca d'Italia o dalla Amministrazione del Debito pubblico, con il nulla osta della predetta Banca, i Buoni del tesoro in relazione agli scomputi dell'anticipazione, e, in caso di vendita, le eventuali differenze attive, lasciandone le dovute quietanze".

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole il suddetto schema di deliberazione formale.-

° ° °

e) TRAMUTAMENTO AL PORTATORE DEI BUONI DEL TESORO NOVENNALI NOMINATIVI 4%, SCADENZA 15 SETTEMBRE 1951-XXIX -

In relazione alle necessità di carattere industriale connesse all'abbinamento della sottoscrizione ai Buoni del tesoro novennali 4% scadenza 15 settembre 1951, con polizze di assicurazione, occorre che sia provveduto, sin d'ora, a regolare le operazioni di tramutamento, da nominativi al portatore, dei titoli assegnati all'Istituto dalla Direzione generale del Debito pubblico in corrispondenza alla sottoscrizione fatta dall'Istituto stesso per L.500 milioni